

Ordine DCEC e Tribunale di Treviso
La lingua del diritto e le forme della scrittura

16 marzo 2018

Schemi ed esempi di atti del processo

Jacqueline Visconti
(Università di Genova)

«Ma chi è il destinatario della motivazione del giudice?»

- altri membri del Collegio;
- esclusivamente l'imputato e suo difensore in caso di condanna;
- parte pubblica in caso di negazione della sussistenza dell'ipotesi accusatoria;
- giudice superiore di merito o legittimità;
- residualmente al “quivis e populo”, cittadino interessato alla corretta amministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia ex art.101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome del popolo” (Lanza 2004, p. 12).

“In buona sostanza e conclusivamente, la motivazione come giustificazione ha sicuramente **pluralità composita di destinatari**, ma se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica, ogni lettore riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia di convincimento” (*ibid.*).

La lingua italiana:

Scolarizzazione della popolazione italiana (Cortelazzo 2016)

grado di istruzione	valori assoluti	%	%
analfabeti	595.684	1,06	28,86
alfabeti privi di titolo di studio	4.320.820	7,70	
licenza elementare	11.282.895	20,10	
licenza media	16.706.880	29,77	29,77
diploma di scuola secondaria superiore	16.950.936	30,20	30,20
titolo di studio universitario	6.064.549	10,80	11,17
titolo di studio post-secondaria non universitario	206.409	0,37	
totale	56.128.173	100	100

“In realtà, si può ragionevolmente affermare che l’Estensore italiano scrive essenzialmente per le Parti o, al massimo, per i Giudici di grado superiore o di legittimità. In ogni caso, allo stato attuale delle cose, certamente le **sentenze non sono scritte per il cittadino**. Non spetta a me decidere se e in quale misura il *quivis e populo* debba essere destinatario delle sentenze, ma posso notare che la codificazione linguistica vigente lo esclude di fatto” (Bellucci 2004, p. 7).



Ministero della Giustizia

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali

(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Coordinatore

Antonio Mura, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Componenti

Simonetta Afeltra, consigliere della Corte d'appello di Firenze
Carmelo Barbieri, magistrato addetto all'Ufficio legislativo
Renato Bricchetti, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano
Matiello Carrarino, presidente di sezione della Corte di cassazione
Pietro Cuzzò, presidente di sezione della Corte di cassazione
Rosanna De Nicolò, presidente di sezione del Consiglio di Stato
Barbara Fabietti, direttore generale del personale e della formazione
Renato Finocchi Ghersi, sottosegretario generale presso la Corte di cassazione
Francesco Mauro Iacovello, avvocato generale presso la Procura generale della Corte di cassazione
Giovanni Mammone, presidente di sezione e segretario generale della Corte di cassazione
Enrico Marzaduri, professore ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa
Vittoria Orlando, vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Iaria Pagni, professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Firenze
Andrea Pasquale, avvocato, Consiglio nazionale forense
Massimo Salvatorelli, vice avvocato generale dello Stato
Stefano Savi, avvocato, Consiglio nazionale forense
Angelica Scaria, avvocatessa, Foro di Torino
Enzo Vincenti, consigliere della Corte di cassazione
Jacqueline Vicconi, professore associato di linguistica italiana all'Università di Genova

Collaborazione tecnico-scientifica

Direzione generale della giustizia civile
Direzione generale della giustizia penale
Direzione generale dei servizi informativi automatizzati
Giampaolo Parodi, vice capo dell'Ufficio legislativo
Zeuxia Mendola, magistrato addetto all'ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

oltre a ricognizione e proposte normative: esigenza di un'**azione congiunta in ambito formativo**, non semplice trasmissione di tecniche di redazione:

diffusione di una vera e propria cultura della sinteticità e della chiarezza, che si manifesta in una lingua che sia veicolo di idee a loro volta chiare e precise

se alla **chiarezza delle idee** e alla **chiara organizzazione del discorso** si accompagna l'uso di un **linguaggio adeguato**, non vi è neppure la necessità di immaginare che alle parti e al giudice debbano imporsi particolari limiti dimensionali

“sinteticità e chiarezza” endiadi: chiarezza il fine, sinteticità il mezzo per raggiungere quel fine



Ministero della Giustizia

**Gruppo di lavoro
sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali**

(decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018)

Breviario per una buona scrittura

16 febbraio 2018

I testi qui raccolti a cura del gruppo di lavoro a corredo della propria relazione conclusiva, presentate al Ministero della Giustizia il 14 febbraio 2018, sono da riferire all'opera paracadute dei rispettivi autori. Il loro contenuto non impegna, pertanto, in alcun modo il gruppo di lavoro. Nella presentazione grafica dei testi si sono rispettate le scelte degli autori, influenzando soltanto il formato delle pagine e dei caratteri.

2. ATTI del processo: CARATTERISTICHE TESTUALI

complessità linguistica e testuale

carattere composito

almeno 4 tipi testuali: narrativo, argomentativo,
espositivo, regolativo

- SVOLGIMENTO
- MOTIVAZIONE
- DISPOSITIVO

SVOLGIMENTO

- parte narrativo-descrittiva
- → funzione informativa
- informa sinteticamente sui fatti della causa e sulle fasi della procedura
- scansione cronologica
- autore-estensore: narratore esterno

Con atto notificato il 1.4.1996, G. V. *conveniva* davanti al Tribunale di Firenze il Comune di Fiesole per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al mancato inserimento, nel piano regolatore generale adottato dal Comune con deliberazione del 16.7.1971, tra le zone edificabili, dell'area di proprietà dell'istante oggetto di convenzione di lottizzazione stipulata con l'ente locale il 3/6/1964. *Deduceva* che il detto P.R.G. era stato annullato dal Consiglio di Stato, con decisione del 22/1/1990, per difetto di motivazione circa le ragioni che avevano indotto l'amministrazione a disattendere la convenzione. *Sosteneva* che, pur essendo venuta meno, per effetto di successiva variante del P.R.G. adottata nel 1984, la possibilità di realizzare la convenzione, dovevano essere risarciti i pregiudizi economici subiti nel periodo di vigenza del piano originario, che aveva illegittimamente impedito la realizzazione della lottizzazione.

Il Comune *resisteva* ed *eccepiva* il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel corso del giudizio il Comune *ha proposto* regolamento preventivo di giurisdizione.

Ha *resistito* con controricorso il V..

Entrambe le parti *hanno depositato* memoria (*Cassazione*, sezioni unite, 500/1999).

Perché usare l'imperfetto narrativo? Perché scrivere “Tizio veniva citato a giudizio etc.” ?

Da uditore, avevo scritto: “Tizio moriva”; il mio affidatario mi ha chiesto freddamente: “intendi dire che moriva fra atroci sofferenze?” Da allora ho sempre usato il passato prossimo o, qualche volta, il presente storico (G. Fontana).

MOTIVAZIONE

- parte espositivo-argomentativa
- → funzione giustificativa
- passaggio rigoroso dalle premesse di fatto e di diritto alle conclusioni
- dimostrazione applicabilità norme generali a casi particolari
- unità logica: motivo; discussione ogni motivo; citazioni giurisprudenziali e normative

- lessico logica e filosofia giuridica (*apodittico, anfibologia, nesso eziologico...*); inserti settoriali; indicatori di giudizio (avverbi *rettamente, erroneamente...*)
- autore-estensore: narratore interno
- tensione impersonalità vs soggettività/dialogismo:
- discorso riportato
“*asserito* comportamento antisindacale”

■ INVENTIO

ARGOMENTI a favore / contrari (confutazione)

■ DISPOSITIO

DISPOSIZIONE argomenti: dai principali ai secondari; dai secondari ai principali (*climax*); misto

COLLOCAZIONE tesi (inizio, fine, centro)

■ ELOCUTIO

CENTRALITÀ dei CONNETTIVI:

logici e di causa-effetto (*dato che; se... allora, per effetto di, dunque, poiché, quindi*)

avversativi/concessivi (*ma, eppure, tuttavia, anzi, o meglio, bensì, benché, anche se*)

conclusivi (*insomma, infine, per concludere*)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Soggettiva (figure retoriche) vs oggettiva

(Lavinio 2004, p. 163)

DISPOSITIVO

- parte regolativa e decisoria
- → funzione prescrittiva
- conclusione logica della motivazione; atto performativo; stile paratattico
- presente “costitutivo” (Carcattera):
- *accoglie, cassa, rigetta...; dichiara...*

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così *decide*:

Rigetta l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Milano numero 6556 del 2010;

condanna la parte appellante a rifondere in favore della banca appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € oltre gli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio...

- “The sense of all truly performative statements is, indeed, magical. They purport to *create* something. That which is held to be performed is the creation of a non-physical relationship or property through the pronouncing of some words. Such doings fall under the category of magic” (Olivecrona 1962, P. 175)

J. Visconti, *Speech Acts in Legal Language*, Journal of Pragmatics, vol. 41/3, 2009.

3. CONSIGLI PRATICI DI SCRITTURA

“Norme di base” (Bellucci 2005):

Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l’abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione.

Evitare l’eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare di più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l’uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti).

“La società ricorrente presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria che veniva respinta con provvedimento emesso a firma dell’Assessore del Comune perché la superficie realizzata superava quella massima consentita dalle NTA”.

“La società ricorrente, quindi, impugnava il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, per violazione delle regole di partecipazione procedimentale, per incompetenza, nonché per carenza di motivazione, non avendo richiesto il previo motivato parere del responsabile del procedimento e non avendo specificato la norma delle NTA violata” (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 1996).

$$89 + \frac{300 * (\text{numero delle frasi}) - 10 * (\text{numero delle lettere})}{\text{numero delle parole}}$$

L'**Indice Gulpease** è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana. Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, semplificandone il calcolo automatico.

due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere.

I risultati sono compresi tra 0 e 100, dove il valore "100" indica la leggibilità più alta e "0" la leggibilità più bassa.

Indice Gulpease Costituzione Italiana: 48,28 21

- Limitare il ricorso a incisi e parentetiche.
- Mantenere i tecnicismi opportuni (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita ogni volta che sia opportuno), eliminare al massimo pseudotecnicismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue.

LESSICO

Distinzione (Serianni 1989):

tecnicismi specifici

tecnicismi collaterali

Il malato “prova, sente” dolore

vs “accusa”

“acclaramento” (accertamento) (Rovere 2005)

“infungibilmente”

- Ridurre l'eccesso di nominalizzazioni e cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati.
- Abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della 'variatio': in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi.

punteggiatura

- sistema interpuntivo dello scritto: “rivelatore di struttura” (Simone 1991, p. 122)
- “disporre la materia secondo gerarchie chiaramente definite e riconoscibili” (Mortara Garavelli 2001: p. 76)
- virgola: marca di confine sintagmatico

“L’oeil ne respire pas” (Drillon 1991: 100)

“aggiunge al testo scritto delle istruzioni che, una volta interpretate, mostrano che gli enunciati sono strutturati (muniti cioè di diversi strati gerarchicamente ordinati) – ciò che contrasta fortemente con l’apparenza lineare con la quale essi si presentano a prima vista” (R. Simone 1991: 221)

- virgola che “apre e chiude”: inquadra un sintagma incassato, in cui essa è un “generico segnale di dipendenza” (Simone 1991: 226-227).
- “virgule *moins*”: permette di estrarre, spostare o inserire in un punto della catena sintattica un segmento che non si situa sullo stesso piano del resto della frase (Catach 1996: 66):
- controlla tu stesso, se lo ritieni opportuno, i dati

I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 (Nuovo codice della strada, art. 10.14, in Mortara Garavelli 2001, p. 84).



- Problemi per traduttore (e per giudice): testo di partenza – testo normativo
- “Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made”
(J.G. Saxe, *University Chronicle, University of Michigan*, 1869)

Discussione

“La sentenza ideale non è quella cui non si può aggiungere nulla, ma quella cui non si può togliere nulla” (P. Davigo, in E. Aghina, *Lingua e processo*, 4 aprile 2014).

Grazie per l'attenzione!

j.visconti@unige.it

